Personale. Per il reclutamento concorsi su base nazionale

Sanzioni disciplinari con tempi più certi

Gianluca Bertagna

L'articolo 17 della riforma della Pa individua la disciplina che i decreti legislativi dovranno adottare in materia di lavoro. È previsto un termine di 18 mesi e la mole di interventi è davvero ampia, visto che si passa dalla revisione delle procedure di accesso, dal procedimento disciplinare e dal riordino del controllo sulle assenze dei dipendenti, per giungere a una riscrittura delle norme su valutazione e merito.

I concorsi non saranno più quelli di una volta. Vengono riscritte le procedure, prevedendo concorsi centralizzati con prove territoriali; cambiano le modalità di espletamento delle prove, valorizzando anche le capacità operative dei concorrenti, per i quali è stato abolito il requisito del voto minimo di laurea; viene creato un sistema informativo nazionale per orientare la programmazione delle assunzioni.

Con una serie di successivi interventi, si presterà attenzione al ricambio generazionale, ipotizzando la possibilità di riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro del personale vicino alla pensione, e arriveranno regole per il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, anche per facilitare la mobilità. Per prevenire il precariato verrà riscritta la revisione delle forme di lavoro flessibile.

La riforma si occupa anche di chi è già nella Pa, con le semplificazioni previste in materia di valutazione, merito e premialità. Ancora una volta, come già nella riforma Brunetta, si pone l'accento su due valutazioni, quella individuale e quella di ente. Per quest'ultima si creeranno standard di riferimento e confronto per valutare i servizi erogati ai cittadini. Si fa riferimento a una generica riduzione degli adempimenti, anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio, peraltro già avviata per gli enti locali all'interno del Dlgs 267/2000. È alle porte, inoltre, una riscrittura dei sistemi di valutazione e di controllo interno.

Punti cardine della riforma sono anche alcune revisioni già fortemente volute anche dalla legge 15/2009 e dal successivo Dlgs 150/2009. A dare compimento alle modalità di controllo sulle assenze per malattia, le verifiche sono affidate all'Inps e non si esclude che ci saranno diverse novità anche nel procedimento disciplinare. Infatti un punto della delega insiste sull'introduzione di nuove norme per renderlo concreto e certo nei tempi. Effettivamente oggi, tra Dlgs 165/2001 e norme contrattuali che sopravvivono alla riforma Brunetta, le cose non sempre hanno funzionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risorse umane. Tra Dl enti locali e circolare della Funzione pubblica

Profili «infungibili», assunzioni non solo per il personale scolastico

Arturo Bianco

I Comuni possono dare corso, tramite concorsi e utilizzazione di graduatorie esistenti, alle assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di specifici titoli abilitanti per le scuole e per i servizi educativi, quali gli asili nido. Nella loro effettuazione devono rispettare i vincoli dettati per le assunzioni e non devono ricorrere al personale collocato in sovrannumero degli enti di area vasta, una volta dimostrata l'assenza di queste professionalità nei relativi elenchi: una verifica, quest'ultima, che secondo le indicazioni del ministro della Pa Madia dovrebbe essere su base regionale, e non nazionale. Le novità si incontrano all'articolo 4, comma 2-bis, del Dl 78/2015. La previsione si aggiunge alle indicazioni dettate dai ministri di Pa e Affari Regionali con la circolare 1/2015 e ai principi dettati dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera 19/2015. Sulla base di questi documenti si deve considerare possibile per i Comuni dare corso, con la procedura [illegible]

per il prossimo anno scolastico, quindi avere dei dipendenti in servizio già dai primi giorni del mese di settembre. Gli elenchi del personale in sovrannumero sono stati elaborati solo da un numero assai ridotto di enti di area vasta e per il decreto sulla mobilità del personale in sovrannumero si è ancora in attesa del parere della Conferenza Unificata. Il testo proposto, poi, prevede che gli enti di area vasta abbiano 20 giorni dalla data di pubblicazione in

FUNZIONI «ESSENZIALI»

La possibilità per i Comuni di reclutare professionalità assenti nelle Province va intesa per tutte le categorie indispensabili ai servizi

«Gazzetta Ufficiale» del decreto per rendere noto l'elenco del personale in sovrannumero. Per cui al momento attuale, e almeno per un paio di mesi, la verifica dell'esistenza tra il personale degli enti di [illegible]

professionalità tra il personale collocato in sovrannumero. Al riguardo, sulla base del Dl 101/2013, le amministrazioni utilizzano le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato dello stesso ente o di altro Comune (si ricorda la necessità restare entro il tetto di spesa 2009; articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010). L'altra soluzione passa dall'applicazione delle indicazioni portate dalla circolare 1/2015, in base alla quale occorre dare comunicazione di questo tipo di assunzioni alla Funzione pubblica e all'osservatorio nazionale per l'applicazione della legge 56/2014, inserendo questa scelta nella specifica piattaforma telematica.

Si deve considerare possibile dar corso alle assunzioni di personale «infungibile» per attività che non siano quelle scolastiche sulla base dei principi generali dettati dalla circolare e dalla Corte dei Conti. Queste indicazioni non sono superate dalla legge di conversione del Dl 78/2015 perché la formula utilizzata, «è fatta salva», va intesa come una specificazione e [illegible]

Venezia Giulia, 98/2009).

Sugli amministratori degli enti grava, quindi, uno specifico dovere di gestione (secondo canoni di buona e razionale amministrazione) delle partecipazioni, da considerarsi beni del patrimonio dell'ente; e, correlativamente, la responsabilità per i danni subiti dal patrimonio della società, che è, in ultima istanza, patrimonio della collettività.

Né tale responsabilità può venire, a priori, esclusa per il fatto che i danni siano riconducibili a errate scelte autonome degli amministratori societari: l'ente socio e, per esso, gli amministratori pubblici sono chiamati a fornire indirizzi e direttive, oltre che a vigilare sull'attuazione, per preservare le risorse investite dall'ente; se gli amministratori della società non rispettano le indicazioni ricevute o mettono a repentaglio il patrimonio societario, i titolari della partecipazione sono tenuti ad assumere tempestivamente le iniziative a salvaguardia.

Per evitare di incorrere in responsabilità personale, insomma, gli amministratori dell'ente socio devono fare in modo che questo esplichi un'effettiva vigilanza sulla società partecipata: non è sufficiente una verifica successiva della gestione, attraverso l'approvazione del bilancio o il mero esercizio dei poteri di nomina nel cda, ma occorre una effettiva pianificazione, mediante «un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifici poteri ispettivi» (Corte dei conti, Toscana, n. 267/2009). Ciò in quanto le perdite di esercizio o del capitale sociale non possono considerarsi episodi fisiologici; se si verificano, l'ente socio e, quindi, i suoi amministratori, deve evitarne la reiterazione, modificando contratti di servizio e/o intervenendo sull'organizzazione, fino a rimuovere, se del caso, gli amministratori.

Di qui l'affermazione della responsabilità degli amministratori dell'ente socio per omesso esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della partecipata (Corte dei conti Lazio, n. 1015/1999); o per mancato esercizio del potere di revoca degli amministratori della partecipata che abbia registrato continue perdite sintomatiche di inadeguata capacità gestionale (Corte dei conti, Valle d'Aosta, n. 2/2009); o per la nomina di amministratori privi delle necessarie competenze (Corte dei conti, Toscana, n. 267/2009).

In queste ipotesi gli amministratori dell'ente socio rispondono del danno al patrimonio della società che sia conseguenza immediata e diretta del loro colpevole operato. Non solo: è la stessa costituzione o ricapita- [illegible]